



Comune di Cinisello Balsamo

BANDO

PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO FINALIZZATI ALLE ATTIVITÀ COMMERCIALI DI VICINATO/ARTIGIANALI, ESISTENTI O DI NUOVA APERTURA, E PER LE ATTIVITÀ ESISTENTI DI SOMMINISTRAZIONE.

1. OGGETTO

La Giunta comunale con proprio atto n. 346 del 28/11/2024, nell'ambito di un percorso di valorizzazione del tessuto commerciale di Cinisello Balsamo, ha approvato la pubblicazione del bando in oggetto, finalizzato a migliorarne l'accoglienza e l'attrattività dell'offerta commerciale, favorendo sia l'avvio di nuove attività d'impresa, che rafforzando l'esistente. In particolare l'Amministrazione intende incentivare l'apertura di nuove attività non sufficientemente rappresentate quali calzaturifici/pelletterie, confezioni per bambini/adulti, profumerie, fioristi e biancheria personale.

Con successivo atto n. 94 del 27/03/2025 la Giunta Comunale ha approvato la riapertura dei termini del bando posticipando al 30/09/2025 la presentazione delle domande per la partecipazione allo stesso;

Non rientrano in tale misura le attività già beneficiarie di contributi comunali concessi a seguito di partecipazione a precedenti bandi comunali per le medesime finalità ("Bando ricostruzione economica territoriale urbana anno 2020", "Bando contributi a fondo perduto alle attività commerciali di vicinato/artigianali anno 2021", "Bando distretti 2022-2024").

2. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

- Essere iscritte al Registro delle Imprese e risultare attive;
- Disporre di una unità locale collocata nel territorio di Cinisello Balsamo che soddisfi almeno una delle seguenti condizioni:
 - Svolgere attività di somministrazione (solo per attività esistenti), vendita al dettaglio di beni o servizi/artigiani; le attività ammesse a contributo dovranno essere riconducibili a locali caratterizzati da vetrine e accesso sulla pubblica via ("fronte strada");
- Non sussistano per alcuno dei soggetti di cui all'art. 85 del D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159 (c.d. Codice delle leggi antimafia) cause di divieto, di decadenza, di sospensione di cui all'art. 67 del citato D.Lgs.;
- In caso di inquadramento degli aiuti nell'ambito del Reg. UE n. 1407/2013 "De minimis", non rientrare nel campo di esclusione di cui all'art. 1 del suddetto Regolamento;
- In caso di inquadramento degli aiuti nell'ambito del "Quadro temporaneo" di cui alla Comunicazione C(2020) 1863 della Commissione Europea, non essere in difficoltà, secondo la definizione di cui all'art. 2 comma 18 del Regolamento (UE) 651/2014, alla data del 31/12/2020.

3. NUOVE ATTIVITÀ

Per l'avvio di nuove attività, ricadenti comunque nelle sopracitate caratteristiche, devono sussistere le seguenti caratteristiche:

- avere unità locale all'interno del Comune di Cinisello Balsamo;

- le attività ammesse a contributo dovranno essere riconducibili a locali caratterizzati da vetrine e accesso sulla pubblica via ("fronte strada");
- i nuovi imprenditori non devono avere cause di divieto, di decadenza, di sospensione di cui all'art. 67 del D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159 (c.d. Codice delle leggi antimafia) e comunque devono avviare l'attività che soddisfi i requisiti sopra previsti entro la data di scadenza del bando;
- aver presentato regolare SCIA dal 1 gennaio 2024 e comunque entro la data di scadenza del presente bando.

4. SOGGETTI DESTINATARI

- Esercizi commerciali di vicinato;
- Artigiani;
- Pubblici esercizi **esistenti** con attività di somministrazione alimentare e/o bevande;

Ciascun richiedente (persona fisica o giuridica) potrà presentare una sola istanza di contributo. Tale limite si applica anche alle società costituite o controllate, in maniera diretta o indiretta, secondo quanto stabilito dalla vigente legislazione societaria.

I soggetti devono essere in possesso, all'atto della presentazione della domanda, dei requisiti morali previsti per l'esercizio della specifica attività così come previsti dalla legge 204/1985, come modificata dall'art. 74 del D.Lgs. 59/2010;

Non possono essere ammesse ai contributi di cui al presente bando le imprese:

1. che si trovino in stato di fallimento, di liquidazione o altra procedura concorsuale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni:
i cui titolari, soci o amministratori abbiano in corso procedimenti ovvero siano destinatari di provvedimenti per l'applicazione di misure di prevenzione o antimafia di cui alla normativa vigente;
2. nei cui confronti è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; è comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18;
3. che hanno commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;
4. che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti;
5. nei cui confronti è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del Decreto Legislativo del 8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione.

I requisiti di ammissibilità devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda.

Per accedere al contributo, le imprese devono impegnarsi formalmente a non procedere con installazioni di apparecchi per il gioco d'azzardo lecito dalla data di presentazione della domanda di contributo e per i successivi due anni dall'erogazione del contributo.

5. ATTIVITÀ ESCLUSE

Sono escluse dai benefici di cui al presente bando pubblico progetti d'impresa che includano anche parzialmente:

1. la vendita di armi, munizioni e materiale esplosivo;
2. il commercio di vicinato/somministrazione attraverso distributori automatici di alimenti e bevande in locali appositamente destinati;
3. pubblici esercizi con attività di somministrazione alimentare e/o bevande, **di nuova apertura**;
4. categorie merceologiche fortemente presenti sul territorio quali pizzerie da asporto, kebab e minimarket;
5. call center e internet point;
6. attività finanziarie e di intermediazione mobiliare e immobiliare;
7. compro oro, argento e attività simili;
8. commercio al dettaglio di articoli per adulti (sexy shop);
9. attività riguardanti le lotterie, le scommesse, le case da gioco, le sale giochi e VLT ex artt. 86 e 88 del TULPS e attività commerciali e di somministrazione negli stessi locali;
10. gestione di apparecchi che consentono vincite in denaro funzionanti a moneta o a gettone;
11. altre attività connesse con le lotterie e le scommesse;
12. tutti i servizi di centri per il benessere fisico e discipline bionaturali.
13. servizi Bancari, assicurativi e assimilati;
14. studi medici e ambulatori (es Dentisti, Veterinari)
15. porte e infissi
16. carrozzerie, autofficine e autonoleggi;
17. agenzie immobiliari
18. servizi per l'infanzia
19. lavanderie self service

6. DOTAZIONE FINANZIARIA E SUA RIPARTIZIONE

Le risorse e stanziamenti ammontano a 150.000,00.

Lo stanziamento è destinato a finanziare fino al 60% le nuove attività e fino al 40% le attività esistenti. L'amministrazione si riserva la facoltà di finanziare le domande in graduatoria che eccedano le soglie come sopra ripartite, con eventuali avanzi di stanziamento delle rispettive tipologie, (nuove o esistenti), nei limiti della somma disponibile.

Per ogni attività avente diritto il contributo massimo erogabile è di:

- € 15.000,00 per le nuove attività riferite calzaturifici/pelletterie, confezioni per bambini/adulti, profumerie, fioristi e biancheria personale, pari al 50% della spesa totale sostenuta ammissibile
- € 9.000,00 per le nuove attività non ricadenti nella tipologia sopra indicata, pari al 50% della spesa totale sostenuta ammissibile
- € 6.000,00 per le attività esistenti, pari al 50% della spesa totale sostenuta ammissibile

A fronte di una spesa minima sostenuta di € 2.000,00 euro totali, le spese in conto capitale dovranno ammontare ALMENO a 1.000,00 euro. Non saranno ammesse alla misura domande che non prevedono anche una quota di spese in conto capitale.

Il contributo previsto, per le domande accettate, è pari al 50% della spesa ammissibile totale (in conto capitale e di parte corrente) al netto di IVA, e in ogni caso non potrà essere superiore all'importo delle spese in conto capitale.

Si riportano di seguito alcuni esempi di calcolo dei contributi in funzione del tipo di spesa effettuato.

Esempio A

- Spese in conto capitale: 3.000,00 euro
- Spese di parte corrente: 1.000,00 euro
- Spese ammissibili totali: 4.000,00 euro
- Contributo: 2.000,00 euro (pari al 50% della spesa ammissibile totale)

Esempio B

- Spese in conto capitale: 1.000,00 euro
- Spese di parte corrente: 3.000,00 euro
- Spese ammissibili totali: 4.000,00 euro
- Contributo: 1.000,00 euro (l'importo risulta inferiore rispetto al 50% della spesa ammissibile totale in quanto non può essere superiore all'importo delle spese in conto capitale)

Esempio C

- Spese in conto capitale: 0,00 euro
- Spese di parte corrente: 1.000,00 euro
- Spese ammissibili totali: 1.000,00 euro
- Contributo: 0,00 euro (in quanto le spese ammissibili non prevedono spese in conto capitale)

Saranno erogati contributi sino all'esaurimento dello stanziamento.

Ritenuta d'acconto del 4%. Il contributo risulterà, comunque, assoggettato alla ritenuta di acconto del 4% come disposto dal DPR 600/1973.

7. SPESE AMMISSIBILI

Saranno ammesse a rendicontazione soltanto le spese relative **a fatture emesse successivamente al 1 gennaio 2024 (non saranno ammessi scontrini)** e direttamente riconducibili all'attività. Il pagamento delle relative fatture di acquisto di beni e servizi dovrà essere corredato dalle **quietanze di pagamento**.

Sono ammesse a finanziamento le seguenti spese:

- progettazione degli interni del locale;
- lavori di ristrutturazione dei locali, inclusa l'installazione o ammodernamento di impianti;
- acquisto di beni strumentali: arredi e strutture temporanee, attrezzature, strutture necessarie per l'attività, ad esclusione di veicoli a motore/elettrici, telefoni cellulari, tablet, computer e similari;
- macchinari, attrezzature ed apparecchi, comprese le spese di installazione strettamente collegate;
- acquisto di programmi informatici, tecnologie ed altre applicazioni inerenti l'attività d'impresa;

Ai fini del calcolo del contributo, tutte le spese sono da considerarsi al netto di IVA o altre imposte e tasse, ad eccezione dei casi in cui l'IVA sia realmente e definitivamente sostenuta dai soggetti beneficiari e non sia in alcun modo recuperabile dagli stessi, tenendo conto della disciplina fiscale cui i soggetti beneficiari sono assoggettati.

8. SPESE NON AMMISSIBILI

Non sono considerate ammissibili:

- le spese fatturate da fornitori che si trovino con il cliente in rapporti di controllo, come definiti ai sensi dell'art. 2359 del c.c., o che abbiano in comune soci, amministratori o procuratori con poteri di rappresentanza, fatta eccezione per le spese fatturate a Enti pubblici da loro società in house e altri soggetti da questi controllati, a fronte di affidamenti adottati con atti formali nel rispetto del D.Lgs. 50/2016 "Codice dei contratti pubblici";
- le spese per l'acquisto di beni usati ovvero per il leasing di impianti, arredi, macchinari, attrezzature e veicoli;
- i pagamenti effettuati in contanti o tramite compensazione di qualsiasi tipo tra cliente e fornitore;

- le spese per servizi continuativi, periodici o connessi ai normali costi di funzionamento del soggetto beneficiario o partner (come la consulenza fiscale ordinaria e i servizi regolari), se non esplicitamente ammesse;
- le spese di viaggio (trasferta, vitto e alloggio);
- i lavori in economia;
- affitti e spese per utenze (es. elettricità, riscaldamento ecc.);
- le spese per il personale dipendente;
- qualsiasi forma di autofatturazione;
- spese professionali (es. notai, commercialisti, consulenti, intermediari, ecc..)
- ogni altra spesa non direttamente riconducibile all'attività.

9. ALTRI BENEFICI

Alle imprese che parteciperanno alla selezione CONFCOMMERCIO offre gratuitamente la sua assistenza tecnica e sindacale relativamente alle seguenti attività:

1. Promozione del bando presso le imprese del terziario in possesso dei requisiti ;
2. Informazione alle imprese dei contenuti del bando: finalità, requisiti dei soggetti beneficiari, spese ammissibili, documentazione necessaria, obblighi e controlli.
3. assistenza nella predisposizione della documentazione contabile per la rendicontazione delle spese sostenute.

10. CUMULABILITA' DEI CONTRIBUTI

1. I contributi sono concessi ed erogati nel rispetto del Regolamento UE n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 (pubblicato sulla G.U. dell'Unione Europea L 352 del 24/12/2013) relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti "de minimis", ai sensi del quale una impresa unica, come definita ai sensi dell'art. 2.2 del Regolamento stesso, può ottenere aiuti "de minimis" a qualsiasi titolo complessivamente non superiori a € 200.000,00 (€ 100.000,00 per il settore del trasporto merci per conto terzi) nell'ultimo triennio (art. 3.2). Se il richiedente ha ottenuto aiuti riconducibili alla categoria "de minimis" d'importo complessivamente inferiore al massimale pertinente, tale limite, per effetto della concessione dell'aiuto richiesto, non potrà essere superato durante il periodo che copre l'esercizio finanziario interessato e i due esercizi precedenti. Qualora la concessione dell'aiuto "de minimis" comporti il superamento del massimale di aiuto di cui al Regolamento in "de minimis", secondo quanto previsto al comma 4 dell'art. 14 del D.M. 31/05/2017 n. 115, l'aiuto potrà essere concesso nei limiti del massimale "de minimis" ancora disponibile. L'aiuto si considera concesso (art. 3.4) nel momento in cui sorge per il beneficiario il diritto a ricevere l'aiuto stesso. In caso di fusioni o acquisizioni, per determinare se gli eventuali nuovi aiuti "de minimis" a favore della nuova impresa o dell'impresa acquirente superino il massimale pertinente, occorre tener conto di tutti gli aiuti "de minimis" precedentemente concessi a ciascuna delle imprese partecipanti alla fusione. Gli aiuti "de minimis" concessi legalmente prima della fusione o dell'acquisizione restano legittimi. In caso di scissione di un'impresa in due o più imprese distinte, l'importo degli aiuti "de minimis" concesso prima della scissione è assegnato all'impresa che ne ha fruito, che in linea di principio è l'impresa che rileva le attività per le quali sono stati utilizzati gli aiuti "de minimis". Qualora tale attribuzione non sia possibile, l'aiuto "de minimis" è ripartito proporzionalmente 14 sulla base del valore contabile del capitale azionario delle nuove imprese alla data effettiva della scissione. Solo fino al 1° luglio 2020, le imprese richiedenti il cui esercizio finanziario non coincide con l'anno solare di riferimento dovranno sottoscrivere una dichiarazione, ai sensi del d.p.r. 445/2000, che informi su eventuali aiuti "de minimis", ricevuti nell'arco degli ultimi tre esercizi finanziari in relazione alla propria attività rientrante nella nozione di impresa unica, con relativo cumulo complessivo degli aiuti "de minimis" ricevuti. Non sono ammessi sul presente bando gli aiuti alle esportazioni né agli aiuti subordinati all'uso di prodotti nazionali rispetto a prodotti importati. In particolare, non si applica agli aiuti che finanziano la costituzione e la gestione di una rete di distribuzione in altri Stati membri o paesi terzi. Non costituiscono di norma aiuti all'esportazione gli aiuti inerenti ai costi relativi a studi o servizi di consulenza necessari per il lancio di nuovi prodotti oppure per il lancio di prodotti già esistenti su un nuovo mercato in un altro Stato membro o paese terzo. Gli aiuti concessi alle imprese sulla base del Regolamento (UE) n. 1407/2013 potranno essere cumulati

con altri aiuti concessi per le stesse spese ammissibili secondo quanto previsto all'art. 5 del suddetto Regolamento. Resta salva la facoltà dei Comuni, Comunità Montane e Unioni di Comuni, all'atto dell'emanazione dei bandi di finanziamento delle imprese, di introdurre il divieto di cumulo con altri aiuti.

2. I suddetti contributi, in alternativa, possono essere concessi nel rispetto del "Quadro temporaneo per le misure di Aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19", approvato con Comunicazione C(2020) 1863 del 19/03/2020 e s.m.i., nell'ambito del Regime Quadro della disciplina degli aiuti di Stato, contenuto nel D.L. 19 maggio 2020, n. 34 e dichiarato dalla Commissione Europea compatibile con le vigenti disposizioni del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, con decisione C(2020) 3482 final del 21 maggio 2020. Nell'ipotesi di concessione nell'ambito del suddetto Quadro temporaneo, gli aiuti dovranno essere concessi entro il 31/12/2020, salvo proroghe, e non potranno essere concessi ad imprese che, alla data del 31/12/2019, risultassero trovarsi in situazione di difficoltà secondo la definizione di cui all'art. 2 comma 18 del Regolamento (UE) 651/2014. Le imprese richiedenti dovranno sottoscrivere una dichiarazione, ai sensi del d.p.r. 445/2000, che attesti di non essere in difficoltà secondo la definizione citata.

11. PROCEDURA DI SELEZIONE

Procedura automatica, ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 123/98. Le domande in possesso dei requisiti di ammissibilità formale sono finanziate in ordine cronologico di ricezione, fino ad esaurimento della dotazione finanziaria.

12. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE

La richiesta di contributo dovrà essere redatta sull'apposito modello allegato A (istanza di partecipazione al contributo), compilata in ogni parte e sottoscritta dal richiedente;

La richiesta di contributo dovrà essere **inoltrata esclusivamente tramite Posta elettronica certificata (PEC) entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 30 SETTEMBRE 2025 al seguente indirizzo: comune.cinisellobalsamo@pec.regione.lombardia.it indicando obbligatoriamente l'oggetto ISTANZA DI PARTECIPAZIONE AL BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI FINALIZZATI ALLE ATTIVITÀ COMMERCIALI DI VICINATO/ARTIGIANALI, ESISTENTI O DI NUOVA APERTURA E ATTIVITÀ ESISTENTI DI SOMMINISTRAZIONE.**

La presentazione dell'istanza comporta l'automatica accettazione di tutte le condizioni e obblighi previsti dal Bando Pubblico.

13. DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALL'ISTANZA DI CONTRIBUTO

Documenti da allegare alla richiesta di contributo:

1. A II. A -Istanza di partecipazione;
2. Copie delle fatture quietanzate comprovante l'avvenuto pagamento;
3. DURC in corso di validità o attestazione del regime fiscale che ne attesti l'esenzione.

In caso di incompletezza della documentazione allegata ovvero qualora emergesse la necessità di chiarimenti, verranno richieste le opportune integrazioni, con indicazione dei termini entro cui adempiere, pena l'esclusione della domanda.

14. ESAME DELLE DOMANDE

Il contributo sarà erogato a favore delle domande dichiarate ammissibili, a seguito della valutazione della documentazione presentata, in base all'ordine di arrivo via Posta Elettronica Certificata (PEC) e sino ad esaurimento fondi. Sarà motivato via PEC il motivo di diniego ai soggetti esclusi.

15. MODALITA' DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

Il contributo sarà liquidato a mezzo bonifico, in un'unica soluzione, **previa presentazione di apposita fidejussione bancaria e/o assicurativa** che deve essere di pari importo al contributo assegnato (validità 2 anni) e sarà disposto **esclusivamente sui conti correnti bancari o postali** accesi presso Istituti di credito o presso Poste Italiane **intestato all'impresa.**

Sono espressamente escluse forme di pagamento diverse.

Si precisa altresì che il contributo è subordinato alla corrispondenza delle seguenti condizioni:

- al vaglio tecnico dettagliato della documentazione comprovante le spese sostenute;
- all'avvio dell'attività con la effettiva apertura al pubblico dell'attività medesima;
- aver presentato la documentazione comprovante la disponibilità del locale (per le nuove attività);
- aver comunicato l'attivazione di conto corrente dedicato, nel rispetto degli obblighi di tracciabilità di cui all'art. 3 della legge 136 del 13/08/2010 e s.m.i..

16. OBBLIGHI DEI BENEFICIARI E REVOCA DEL CONTRIBUTO

I beneficiari, sono tenuti, pena la decadenza del contributo, a:

1. non cedere, alienare o distrarre i beni agevolati, per 2 anni dalla data di pubblicazione della graduatoria;
2. mantenere la destinazione d'uso di beni e opere finanziate per 2 anni dalla data di pubblicazione della graduatoria;
3. stipulare apposita polizza fidejussoria decorrente dalla data di pubblicazione della graduatoria; se non escussa, la fidejussione verrà svincolata decorsi 2 anni;
4. consentire le verifiche dirette a accertare la permanenza dei requisiti e dei presupposti che hanno condotto all'attribuzione del contributo;
5. non trovarsi in nessuna delle situazioni ostative relative agli aiuti di Stato dichiarati incompatibili dalla Commissione europea;

Qualora, a seguito delle verifiche operate dovesse emergere l'insussistenza originaria o sopravvenuta dei requisiti, l'incongruenza tra gli interventi sostenuti e la relativa documentazione giustificativa, verrà disposta la revoca dei contributi, con attivazione della procedura di recupero delle somme già eventualmente erogate, previa immediata escussione della fidejussione.

Inoltre il richiedente contributo dovrà conservare, per un periodo di 5 (cinque) anni a decorrere dalla data di erogazione del contributo, la documentazione tecnica, amministrativa e contabile (compresa la documentazione originale di spesa) relativa all'intervento agevolato.

17. INFORMAZIONI

Il bando e gli allegati sono disponibili sul sito internet del Comune di Cinisello Balsamo: www.comune.cinisello-balsamo.mi.it.

Per informazioni e/o chiarimenti è possibile rivolgere quesiti specifici all'Ufficio Suap – Commercio e Attività Produttive, Via U. Giordano 3 – 20092 Cinisello Balsamo, e-mail: commercio@comune.cinisello-balsamo.mi.it.

Ogni informazione di ordine generale sarà pubblicata nell'apposita sezione dedicata alle FAQ sul sito istituzionale dell'Ente.

18. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO ED INFORMATIVA SULLA PRIVACY

Il Responsabile del procedimento ai sensi della Legge 241/90 e s.m.i. è il Dr. Eugenio Stefanini, Dirigente del Settore Risorse e Patrimonio, Suap – Commercio e Attività Produttive.

Il Responsabile del Settore è competente per l'applicazione degli obblighi previsti in materia di pubblicità, trasparenza e informazione, previsti dagli artt. 26 e 27 del D.lgs. 33/2013.

I dati relativi al presente procedimento sono trattati nel rispetto del Regolamento UE 679/2016 e del D.lgs. 196/2003, unicamente per le finalità connesse alla gestione del procedimento, facendo ricorso ad opportuni sistemi di anonimizzazione dei dati personali.

19. INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL'ART. 13 DEL REG, UE 679/2016 (GDPR)

Ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 Codice in materia di protezione dei dati personali e del capo IV – Sezione I del Regolamento Unione Europea 2016/679 (GDPR – General Data Protection Regulation):

Il Comune di Cinisello Balsamo, con sede legale in Via XXV Aprile n°4 – 20092 Cinisello Balsamo, in persona del legale rappresentante pro tempore, indirizzo di posta elettronica comune.cinisellobalsamo@pec.regione.lombardia.it in qualità di Titolare del trattamento, così come descritto nel Regolamento Generale sulla protezione dei dati personali 2016/679 (di seguito GDPR), le fornisce alcune informazioni riguardanti l'utilizzo dei dati personali raccolti presso di Lei, ex art. 13, GDPR.

DIRITTI DEGLI INTERESSATI:

La normativa in materia (GDPR) garantisce agli interessati un controllo effettivo sui dati personali. Gli interessati possono chiedere al Titolare del trattamento di accedere ai propri dati personali secondo il dettato dell'art. 15 del Regolamento UE "L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e in tal caso, di ottenere l'accesso ai dati personali (...)".

Gli interessati possono, esercitando il suddetto diritto, ottenere informazioni attinenti alle: finalità del trattamento; le categorie dei dati; i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati verranno comunicati; il periodo di conservazione, quando è possibile determinarlo. Inoltre, gli interessati possono esercitare il loro diritto di rettifica dei dati, ex art. 16 GDPR, alla cancellazione, ex art. 17 GDPR, nonché il diritto di limitare il trattamento dei dati in essere, ex art. 18 GDPR e di opporsi allo stesso ex art. 21 GDPR.

In aggiunta, qualsivoglia interessato ha la facoltà di esercitare il proprio diritto alla portabilità dei dati, secondo il dettato dell'art. 20 del Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali 2016/679.

Per ottenere ulteriori informazioni a riguardo e per esercitare i predetti diritti gli interessati hanno la possibilità di contattare il Comune di Cinisello Balsamo, con sede legale in Via XXV Aprile n°4 – 20092, Cinisello Balsamo, presso i propri uffici o attraverso posta elettronica all'indirizzo dpo-cb@comune.cinisello-balsamo.mi.it

Gli interessati hanno il diritto di proporre reclamo all'Autorità di controllo competente, ossia l'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, P.zza di Monte Citorio, 121, 00186, Roma (RM), e-mail garante@gpdp.it.